

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I Ambiente

Art. 2 - Modifica alla legge regionale n. 7 del 2004

La norma disciplina il procedimento di approvazione delle misure di conservazione dei siti della rete “Natura 2000” che, in attuazione degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della legge regionale n. 13 del 2015, spetta alla Regione, senza comportare impatti per il bilancio regionale

Art. 3 - Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

Il comma 1 del presente articolo modifica la lettera b) del comma 1 della LR n. 6 del 2005 sostituendo la formulazione “agli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali”, essendo ingiustificatamente restrittiva rispetto all'assetto delle competenze gestionali previsto dalla normativa di settore, con “agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali”, più generica e comprensiva di tutti gli enti competenti alla gestione delle aree protette di cui all'art. 4 della LR n. 6 del 2005.

Alla spesa necessaria si fa fronte nell'ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, attingendo alle disponibilità del capitolo 38089 “Contributi agli Enti di Gestione per i Parchi e la biodiversità per la spesa di funzionamento delle Aree protette (art. 3, commi 1 e 11, L.R. 23 dicembre 2011, n. 24; L.R. 17 febbraio 2005, n.6)” del bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020, anno di previsione 2018. Il capitolo di Bilancio in questione presenta disponibilità sufficienti per potere prevedere l'erogazione di eventuali contributi per gli enti gestori delle aree di riequilibrio ecologico.

Si rende per il resto necessaria la ridenominazione della relativa Unità previsionale secondo la seguente nuova formulazione: “Contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali ed ai parchi interregionali per la spesa di funzionamento (Art. 61, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6).

Il comma 2 del presente articolo interviene sul comma 1-bis dell'art. 61 della LR n. 6 del 2005, ampliandone la portata, per fornire la possibilità alla Regione di sostenere la realizzazione di azioni di protezione e di promozione sia del sito UNESCO Patrimonio

dell'Umanità delle foreste del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, sia per incentivare la presentazione di nuove candidature per le categorie MaB e Siti Patrimonio dell'Umanità.

Alla spesa necessaria si fa fronte nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", attingendo alle disponibilità del capitolo 38089 "Contributi agli Enti di Gestione per i Parchi e la biodiversità per la spesa di funzionamento delle Aree protette (art. 3, commi 1 e 11, L.R. 23 dicembre 2011, n. 24; L.R. 17 febbraio 2005, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020, anno di previsione 2018.

Art. 4 - Adesione alla Fondazione Symbola

Con la norma in oggetto la Regione viene autorizzata, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, ad aderire a Symbola – Fondazione per le qualità italiane, che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore, e a tale fine è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020

Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo II Protezione civile

Art. 5 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2005

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005

Le norme in esame intervengono sugli articoli nn. 20 e 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme

in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) con la previsione della sostituzione del parere preventivo con

l'informazione alla competente Commissione assembleare. La proposta di modifica reca semplificazioni normative che rispondono al fine di snellire l'attività ed i rapporti fra Regione ed Agenzia, assimilando le procedure di indirizzo, nonché le procedure di approvazione dei documenti di bilancio, le loro variazioni e relativi atti connessi, a quelle esistenti tra la Regione e i propri Enti strumentali. Per tale ragione le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Capo III
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa
Sezione I
Cultura e Turismo

Art. 7 – Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

La Regione Emilia-Romagna intende integrare la propria legislazione in materia di promozione culturale (Legge regionale n. 37 del 1994 “Norme in materia di promozione culturale”) al fine di sostenere progetti e attività mirati a promuovere e valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali del territorio anche al di fuori dei confini nazionali ed in particolare nell'ambito dell'Unione Europea, per contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale stesso, anche al fine di generare un valore aggiunto di crescita.

Per questo, si intende integrare la legge regionale che disciplina la promozione culturale introducendo la possibilità di concedere contributi a progetti di enti, istituzioni, associazioni culturali e operatori del settore in grado di rappresentare in contesti internazionali consoni e con adeguate professionalità le produzioni e il patrimonio materiale e immateriale della cultura emiliano-romagnola.

Il presente articolo non prevede oneri aggiuntivi al bilancio regionale in quanto si farà fronte con le risorse autorizzate annualmente sulla LR 27/94

Art. 8 - Modifiche all'art. 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008

La legge regionale in materia di politiche giovanili, ed in particolare l'art. 40 della L.R. n. 14/2008 “Interventi di promozione culturale”, prevede che la Regione supporti e incentivi la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisca gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale. A tal fine, sempre nello stesso articolo è previsto che la Regione sostenga e valorizzi i progetti promossi dagli enti locali e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

L'art. 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008, aggiunto nel 2014 con la legge 18 luglio 2014 n.17, ha stabilito che gli interventi in attuazione della LR n. 14/2008 potessero essere attuati solamente attraverso le Unioni di Comuni e i Comuni capoluogo di Provincia, con progetti riferiti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali di riferimento. Per ciò che riguarda i progetti a supporto della creatività, degli scambi e della partecipazione dei giovani alla vita democratica europea, nonché a favore dell'accesso all'informazione da parte dei giovani, riconosciuto quale strumento fondamentale di conoscenza,

consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano (artt. 35 e 40 della LR 14/ del 2008), l'art. 33 bis ha introdotto un limite allo sviluppo di progetti di rete, sia con riferimento alla tipologia dei soggetti attuatori, sia per ciò che riguarda gli ambiti di riferimento dei progetti da presentare alla Regione. Poiché è interesse della Regione Emilia-Romagna da un lato accrescere l'efficacia degli interventi a favore della creatività giovanile e per lo sviluppo di reti di giovani artisti, favorendone gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale e, dall'altro lato, concorrere all'attuazione delle programmazioni europee nell'ambito culturale e nell'ambito degli scambi e della partecipazione dei giovani alla vita democratica, si ritiene opportuno modificare l'art. 33 bis della LR n. 14 del 2008 prevedendo che, all'attuazione dei programmi regionali di intervento, possano partecipare anche associazioni di Comuni capoluogo presentando propri progetti, purché di valenza regionale, per evitare la frammentazione e la dispersione delle risorse e incentivare la costruzione di reti qualificate. Con questa proposta, d'altra parte, si intende valorizzare realtà associative di già esistenti che hanno dimostrato di svolgere un ruolo importante per la promozione dei giovani artisti e della creatività giovanile, così come per la promozione di scambi internazionali.

Il presente articolo non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale

Art. 9 - Fondazione Teatro Comunale di Bologna

La Regione Emilia-Romagna è socio fondatore della Fondazione Teatro comunale di Bologna sulla base della disciplina statale che regola il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il Teatro Comunale di Bologna, a seguito dell'approvazione di specifiche norme statali, al pari di altre istituzioni lirico-sinfoniche ha avviato un percorso di risanamento

per raggiungere il pareggio di bilancio e un tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

L'aumento del contributo regionale annuale al fondo di gestione da parte della Regione e del Comune, così come le misure adottate dalla Fondazione Teatro Comunale col piano di Risanamento approvato dal Commissario straordinario di Governo hanno permesso di raggiungere nel 2017 il pareggio di bilancio. La Fondazione è ora impegnata nel consolidare il pareggio economico e raggiungere un tendenziale equilibrio patrimoniale entro il 2018, come richiesto dalla legge al fine di evitare penalizzazioni che avrebbero una ripercussione pesantemente negativa per la città di Bologna e la regione, non soltanto in termini occupazionali.

Per quest'ultimo obiettivo è necessario un rafforzamento della situazione patrimoniale a cui la Regione intende contribuire mediante il conferimento della proprietà di un bene immobile rappresentato da Villa Salina, complesso attualmente non utilizzato.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale, n. 17 del 2002 confrontare con comunitaria

L'articolo prevede che la misura dei contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17. (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) possa essere innalzata fino al 100% della spesa ammissibile non più soltanto in caso di revisione o nuova costruzione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica, ma anche nel caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica. La disposizione trova copertura nelle risorse autorizzate annualmente sulla legge regionale, n. 17 del 2002.

Sezione II

Sviluppo economico

Art. 11 - *Interventi a favore del credito alle imprese*

La Giunta regionale intende allargare l'operatività dei Consorzi Fidi regionali verso le PMI. A tal fine ritiene di attivare una modalità di accesso alla garanzia direttamente attraverso i Consorzi fidi per gli importi fino a euro 100.000,00. Le PMI potranno avvalersi dei Consorzi Fidi per l'accesso alla garanzia, mentre l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI istituito presso il MiSE sarà riservato alle imprese più strutturate e per gli importi superiori a euro 100.000,00. La richiesta di applicazione del disposto contenuto nella lettera r) del comma 1 dell'art. 18 del d.lgs 112/1998 è subordinata alla costituzione di uno specifico fondo regionale di garanzia, come previsto dalla medesima norma statale, al fine di compensare il mancato ricorso alla garanzia diretta del Fondo di garanzia PMI istituito presso il MiSE.

Il presente articolo non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 12 - *Modifiche all'art. 14 della legge n. 14 del 2014*

La presente modifica è resa opportuna dalla riforma del Titolo V del D. Lgs. 385/1993 (TUB), introdotta con il D. Lgs. 141/2010 in materia di intermediari operanti nel settore finanziario, che ha trovato la sua compiuta attuazione, con l'adozione di importanti provvedimenti regolamentari. In particolare, il 18/3/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 23/12/2015, n. 228, recante la disciplina sul funzionamento del nuovo Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi minori. Successivamente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016, su conforme proposta della Banca d'Italia, sono stati nominati i componenti dell'Organo di gestione, i quali hanno in corso le attività volte alla costituzione dell'Organismo. Pertanto, entrando in vigore la tenuta dell'elenco previsto dall'art. 112 TUB, con le relative verifiche operate dal suddetto organo di gestione sui confidi cosiddetti "minori", si ritiene opportuno ricomprendere anche questi (e, in particolare, quelli che hanno i requisiti strutturali e funzionali che li rendono idonei ad ottenere la controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico) tra i soggetti beneficiari degli interventi regionali.

Il presente articolo non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale

Art. 13 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

Vengono introdotte modifiche alle norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno:

Le modifiche sono volte a garantire il principio secondo cui attiene al diritto dell'Unione europea la tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno, perseguita nello specifico con il divieto di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 e con l'armonizzazione delle disposizioni in materia di etichettatura alimentare di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. Pertanto, trattandosi di articoli di mera modifica normativa, essi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, l'articolo in esame per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio" e "responsabile dell'attività produttiva" rinvia a quelle previste dalla normativa statale vigente

Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

Viene abrogato l'articolo 2 della legge contenente le definizioni, sia per evitare le possibili violazioni della competenza statale di cui sopra, sia per evitare rilievi di incompatibilità con l'ordinamento europeo in quanto norma di carattere tecnico oggetto di notificazione preventiva in Commissione UE.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017.

Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 in quanto contenenti disposizioni di carattere tecnico soggette ad obblighi di notificazione preventiva di cui sopra.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

L'articolo in esame conferma le disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 che, in linea con la normativa statale, disciplinano le caratteristiche del responsabile dell'attività produttiva il quale – prescrive la norma regionale - garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. E' designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

Le modifiche all'articolo prevedono, al fine di favorire la qualificazione delle competenze, un sistema di formazione ed aggiornamento professionale facoltativo, che la Regione ha il compito di promuovere sia per gli addetti sia per i responsabili delle attività di panificazione.

In particolare il comma 3 prevede che, al fine di favorire qualificazione del settore, la Regione può sostenere nell'ambito delle leggi (l.r. n. 12 del 2003 in materia di formazione

professionale e l.r. n. 17 del 2005 in materia di qualità e sicurezza del lavoro) e programmazioni di settore la qualificazione, l'aggiornamento e l'incremento delle competenze degli operatori nonché delle persone che intendono operare nelle imprese con particolare attenzione a coloro che ricoprono il ruolo di responsabile dell'attività di produzione.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

La riscrittura dell'articolo 5 ha lo scopo di mantenere l'obiettivo principale della legge evitando tuttavia di sconfinare in ambiti che esulano dalla competenza legislativa regionale. Già la modifica del titolo, da *"Modalità di vendita"* ad *"Informazione al consumatore"* illustra il diverso approccio, che si concretizza nella necessità di mantenere i prodotti panari destinati alla vendita separati fra loro e contrassegnati in maniera immediatamente chiara per il consumatore.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

Le modifiche all'articolo in esame fungono da coordinamento rispetto ai precedenti articoli ed eliminano il riferimento al fatto che la "giornata del pane" debba tenersi obbligatoriamente nel mese di ottobre, come previsto al comma 1 del medesimo articolo 6. In particolare, senza sostanziali modifiche alle azioni promozionali della Regione previste dal testo originario, il nuovo articolo dà facoltà alla Regione di sostenere iniziative al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, di supportare con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge annualmente. Stabilisce inoltre che la data dell'evento, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, siano definite con atto della Giunta regionale. Prevede infine che per l'attività di valorizzazione e di promozione dei sopracitati prodotti la Giunta regionale predisponga azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriale di filiere. Anche questo articolo non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale, essendo semplicemente una riscrittura del precedente testo.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017

L'articolo modifica l'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sulle sanzioni amministrative, fa salve le sanzioni per mancata presentazione della SCIA ai fini dell'avvio dell'attività di impresa e per la mancata comunicazione del responsabile dell'attività e riscrive, adeguandole al nuovo articolo 5, le sanzioni legate alla mancata o errata diversificazione ed identificazione dei prodotti panari al momento della vendita.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017

L'articolo in esame apporta due modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 contenente disposizioni transitorie. Con la prima si interviene sul comma 1 che prevede

l'obbligo di comunicare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese, aggiungendo la specificazione che tale obbligo sussiste per quelle imprese che non vi abbiano già provveduto ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n.223 del 2006.

La seconda modifica comporta invece l'abrogazione del comma 2 conseguente alla discrezionalità a frequentare i corsi di formazione da parte del responsabile dell'attività produttiva.

Capo IV **Trasporti e viabilità**

Le modifiche normative apportate, con gli articoli da 21 a 25 del presente Capo, alla legge regionale n. 30 del 1992 sono volte a contribuire all'acquisizione di mezzi e attrezzature a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale e comportano un impatto sul bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dall'erogazione di tali contributi, la Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi finanziari 2018-2020, fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con legge di approvazione dell'assestamento della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica prevede l'inserimento della lettera e bis) nell'articolo relativo al contenuto degli interventi promossi dalla legge regionale ampliando l'ambito degli interventi soggetti a contribuzione da parte della Regione, per garantire un maggior grado di sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica prevede l'inserimento tra i soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla legge stessa le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro.

Art. 23 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992

L'inserimento della lettera e bis) è collegato alla modifica apportata all' articolo 4 della legge regionale n. 30 ed è volto a completare la disciplina autorizzando la contribuzione da parte della Regione per le spese sulla nuova tipologia di interventi al fine di assicurare l'implementazione dei livelli di sicurezza sulla rete stradale regionale a favore dell'utenza mediante l'acquisto di attrezzature idonee.

Art. 24 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 nasce dalla necessità di

eliminare dal testo l'ormai superata fase relativa al biennio sperimentale 1992/1993 successivo all'entrata in vigore della legge stessa, confermando l'attribuzione alla Giunta regionale dell'adozione di criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Art. 25 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992

La norma amplia la tipologia dei soggetti che mediante accordi e convenzioni possono collaborare con la regione impegnando mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.

Art. 26 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Le modifiche apportate dal comma 1 permettono di integrare le funzioni della società che gestisce il contratto di servizio ferroviario e di attuare provvedimenti derivanti da politiche tariffarie regionali di agevolazione per gli utenti del trasporto pubblico.

La modifica apportata dal comma 2 introduce il monitoraggio dei contributi concessi dalla Regione.

La norma *non* comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale per l'anno in corso in quanto è coperto da una variazione di bilancio tra capitoli della stessa missione.

Art. 27 - Modifica all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

La modifica si rende necessaria per consentire il cofinanziamento regionale per interventi sulle strade provinciali oggetto di finanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare con convenzione.

Agli oneri derivanti dall'erogazione di tali contributi, la Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi finanziari 2018-2020, farà fronte mediante la previsione apposite risorse autorizzate dal Bilancio regionale.

Capo V

Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale

La legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017", all'articolo 35 trasferisce le competenze inizialmente assegnate alle Province dalla L.R. 27 del 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e dalla L.R. n. 5 del 2005 "Norme a tutela del benessere animale" alla Regione, e demanda a successivi provvedimenti legislativi la riforma delle due citate leggi. Con gli articoli che seguono si introducono quelle modifiche necessarie a dare attuazione a quanto prescritto. Tutte le modifiche introdotte con gli articoli in commento non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 – Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo prevede l'eliminazione nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 27

del 2000 delle parole “le Province,”.

Art. 29 – Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo sostituisce l'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000. La riformulazione del testo dell'articolo si rende necessaria per ridefinire le competenze della Regione. Con il passaggio delle competenze prima assegnate alle Province alla Regione comporta la necessità di istituire un Tavolo di coordinamento in sostituzione dei Comitati provinciali previsti all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2000. Nel nuovo articolo 5, al comma 3, viene istituito il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo con funzioni consultive, presieduto dall'Assessore regionale competente, composto da rappresentanti delle Aziende sanitarie regionali, dei Comuni e delle associazioni zoofile e animaliste.

Art. 30 – Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 eliminando nel comma 1 le parole “con il coordinamento delle Province,”.

Art. 31 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo sostituisce nel comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “dell'Ente Nazionale per la protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3” con le parole “formate ai sensi dell'articolo 27.” Tale modifica si rende necessaria per coordinare il testo dell'articolo con le previsioni contenute all'articolo 6 che, come si illustrerà, prevede la formazione per tutti i volontari

Art. 32 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo modifica l'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 ed in particolare sostituisce il comma 3 al fine di attribuire alla Regione una attività di coordinamento dell'azione dei Comuni per quanto attiene alle strutture di ricovero per cani e gatti finalizzata a valutare interventi necessari sui territori e le loro priorità, definendo anche le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione di detti interventi. Alla Regione viene inoltre attribuito il compito di proporre ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti. Tale modifica si è resa necessaria in quanto i compiti attribuiti alla Regione erano stati posti in carico alle province dalla l.r. 27/2000.

Art. 33 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo sostituisce l'articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000” al fine di superare la previsione contenuta nell'articolo 27 relativa alla formazione di personale adibito alla lotta dei cani inselvatichiti e randagi in ambiente silvestre non presenti in questa regione. L'attuale formulazione conferma in capo ai Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, la

competenza ad organizzare corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario.

Art. 34 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

L'articolo modifica l'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, ed elimina nel comma 1 le parole “, le Province” sempre per dare attuazione a quanto disposto all'art 35 della L.R. 25/ 2016.

Art. 35 – Abrogazioni

L'articolo abroga alcune disposizioni della legge regionale n. 27 non più attuabili del 2000, in particolare:

- dell'articolo 3 e della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 35 della L.R. n. 25/2016;
- del comma 2 dell'articolo 6. Tale abrogazione si rende necessaria perché la procedura disciplinata dal comma è superata dall'attuale modalità operative di aggiornamento dell'Anagrafe disciplinate all'articolo 5, comma 2;
- dell'articolo 25. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto sul territorio regionale non sono più presenti di cani inselvatichiti in ambiente silvestre.

Art. 36 – Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

L'articolo sostituisce l'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2005 per adeguarlo alla vigente normativa sulla Scia e sulla formazione professionale.

L'articolo 5 ha ad oggetto le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione introducendo in tal modo il concetto di attività in sostituzione di quello inizialmente previsto di struttura. In particolare, al comma 1, si inserisce l'attività di allevamento e, al comma 2, si introduce la regolamentazione di tale attività svolta ai fini amatoriali. Al comma 3 viene ridisciplinata la modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in coerenza con la normativa vigente, elencando i documenti da allegare e specificando, alla lettera e), che la formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto di Giunta regionale.

Le previsioni contenute nei successivi commi sono rimaste invariate.

Art. 37 – Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

L'articolo prevede l'abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto le competenze sulla tutela della fauna e sui centri di custodia e recupero (CRAS) attualmente sono disciplinate dalla L.R. n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”.

Art. 38 – Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

L'articolo modifica il testo dell'art. 11 "Controllo dei colombi liberi urbani" della l.r. 5/2005 prevedendo l'abrogazione del comma 1 e la sostituzione, nel comma 2, della parola "Provincia" con la parola "Regione". Tali modifiche si rendono necessarie perché tutte le competenze per il controllo della popolazione di colombi liberi urbani, in quanto appartenenti alla fauna selvatica, attualmente sono a carico della Regione in applicazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", Capo III.

Capo VI

Disposizioni tributarie e finali

Art. 39 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

L'integrazione della norma regionale con l'inserimento dell'art.9 bis "Accordi tra Enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile" ha lo scopo consentire l'attivazione di evoluti accordi con enti locali, Amministrazioni Statali ed altri Enti Pubblici, per il raggiungimento, attraverso l'interscambio di informazioni e l'integrazione di banche dati basata su semantica ontologica, di obiettivi volti a migliorare la comunicazione con i contribuenti (in una ottica di compliance), contribuire al potenziamento delle azioni per la sicurezza stradale e la tutela ambientale, agevolare azioni di bonifica degli archivi tributari ed, infine, circoscrivere diversi fenomeni di evasione fiscale. Si precisa che la presente modifica determina invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 40 – Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.